Pubblicato il 20/01/2025

N. 00139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2024, proposto da Zucchetti Informatica S.p.A. e da Italware S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in relazione alla procedura CIG A032F9BFE4, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Quilico e Stefano Cresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 5967 del 11.7.2024 avente ad oggetto la comunicazione di esclusione dalla procedura di gara per l' "*Affidamento del servizio di noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi*

informatici e fornitura consumabili per l'ASL Città di Torino, ASL TO4, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano (gara 128-2023) CIG: A032F9BFE4" nei confronti del RTI ZUCCHETTI-ITALWARE trasmesso da SCR Piemonte in data 11.7.2024;

- di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice;

-del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto se e qualora interpretati nel senso di ritenere l'offerta del RTI ZUCCHETTI non conforme alle prescrizioni capitolari in termini di specifiche tecniche dei prodotti offerti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 25.07.2024 Zucchetti informatica S.p.a. e Italware S.r.l., in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, *breviter*, anche "RTI Zucchetti"), hanno impugnato il provvedimento prot. 5967 dell'11.07.2024 con cui SCR Piemonte S.p.a. (di seguito, *breviter*, anche SCR) ha escluso il loro raggruppamento dalla procedura di gara indetta con determinazione prot. n. 354 del 13.12.2023 ed avente ad oggetto "*Affidamento del servizio di noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti, servizi informatici e fornitura consumabili per l'ASL Città di Torino, ASL*

TO4, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e AO Ordine Mauriziano (gara 128-2023) CIG: A032F9BFE4" (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; importo a base di gara, al netto di IVA, pari ad € 25.850.724,00; durata di cinque anni con opzione di proroga tecnica per un massimo 12 mesi).

2. Il gravato provvedimento di esclusione è stato adottato in ragione del fatto che i notebook offerti da RTI Zucchetti sono dotati di una porta USB type A 3.2 e di due porte USB type C 4/Thunderbolt 4, mentre il capitolato speciale d'appalto richiede invece, fra le "*caratteristiche minime*", che gli stessi siano dotati di tre porte USB di cui due type A (almeno 3.2) ed una type C.

La stazione appaltante non ha, infatti, accolto i chiarimenti presentati in data 11.06.2024 ed integrati in data 19.06.2024 con cui RTI Zucchetti ha sostenuto che il prodotto offerto costituisca una soluzione migliorativa rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (perché le porte USB di tipo C sarebbero l'attuale standard di mercato, garantendo una maggiore velocità del trasferimento dei dati, una ricarica più rapida dei dispositivi connessi ed il trasporto di segnale video) e comunque equivalente allo stesso (perché le porte USB di tipo C sarebbero trasformabili in porte USB di tipo A attraverso un adattatore che sarebbe presente nella scatola del mouse offerto insieme al notebook).

Secondo la Commissione giudicatrice (la cui motivazione è integralmente riportata nel provvedimento di esclusione), la dotazione di due porte USB di tipo A ed una di tipo C sarebbe stata prevista come caratteristica minima ed inderogabile nel capitolato speciale (coerentemente con la necessità di garantire la sicura connessione del parco periferiche in uso presso le Aziende sanitarie interessate, dotate di porte USB di tipo A) e non sarebbe modificabile e variabile in sede di offerta (come avrebbe fatto l'RTI Zucchetti offrendo, invece, un notebook con due porte USB di tipo C e solo una di tipo A). La soluzione proposta non sarebbe nemmeno equivalente (come invocato, peraltro, da RTI Zucchetti solo in sede di secondi chiarimenti e non fin dal

momento della presentazione dell'offerta), perché l'adattatore del mouse, oltre a non essere previsto dal capitolato speciale d'appalto, servirebbe solo a trasformare la sua porta USB di tipo A in una porta di tipo C, non consentendo dunque di avere due porte USB di tipo A libere. In ogni caso, l'uso dell'adattatore potrebbe ingenerare problematiche di vario tipo (non essere supportato o compatibile con la periferica, problemi di connessione, errata alimentazione dei cavi, riduzione delle prestazioni della periferica, problematiche di tipo software su apparecchi di memorizzazione di massa, danneggiamento della periferica stessa, tant'è vero che i costruttori raccomanderebbero l'utilizzo dei relativi cavi di connessione declinando ogni responsabilità per i danni provocati dall'utilizzo di cavi, prolunghe o adattatori non ufficialmente testati).

3. Il RTI Zucchetti è insorto avverso tale provvedimento di esclusione, articolando due censure così rubricate e sintetizzabili:

"*I. Violazione dell'art. 79 e dell'allegato II.5 del d.lgs. n. 36/23. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 16 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione del principio di equivalenza nelle pubbliche forniture. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione della par condicio, dei principi concorrenza e massima partecipazione. difetto di motivazione e di giustificazione. Illogicità, irragionevolezza e sproporzione*": l'esclusione sarebbe illegittima perché il computer portatile offerto avrebbe caratteristiche equivalenti a quelle minime richieste dal capitolato speciale di appalto in quanto le porte USB di tipo C, oltre a costituire una soluzione tecnologica migliorativa e più avanzata, sarebbero convertibili in porte di tipo A attraverso l'adattatore fornito assieme al mouse, il cui utilizzo non darebbe luogo a nessuna delle problematiche ipotizzate dalla commissione giudicatrice, che comunque, quand'anche si presentassero, l'appaltatore sarebbe tenuto a risolvere in forza degli obblighi manutentivi posti a suo carico dal contratto; anche rispetto alle porte USB del portatile, così come per le altre caratteristiche minime stabilite dal capitolato

speciale d'appalto, troverebbe infatti applicazione il principio di equivalenza, richiamato in via generale dall'art. 16 del disciplinare di gara e comunque applicabile in forza dell'art. 79 e dell'allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023, a prescindere dalla formulazione o meno, in sede di presentazione dell'offerta, di una formale dichiarazione di equivalenza;

"*II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento al paragrafo 4.2. del capitolato speciale d'appalto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione della par condicio, dei principi concorrenza e massima partecipazione. Difetto di motivazione e di giustificazione. Illogicità, irragionevolezza e sproporzione*"; in ogni caso, la soluzione tecnologica offerta sarebbe non solo equivalente, ma anzi pienamente rispondente a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, che richiede, oltre alla porta di tipo C, due porte di tipo A ma di livello "almeno" 3.2, ammettendo dunque standard superiori al 3.2, che non esisterebbero però su porte di tipo A ma solo su porte di tipo C, come quelle offerte dal RTI Zucchetti (4 Thunderbolt).

4. Si è costituita in giudizio SCR per chiedere la reiezione del ricorso, eccependo l'infondatezza delle censure avversarie e la piena legittimità del provvedimento di esclusione, stante la difformità del prodotto offerto rispetto alle condizioni minime stabilite dal capitolato speciale di appalto a pena di esclusione (sia per la diversità delle porte USB integrate nel portatile, sia per l'aggiunta di un adattatore esterno non ammesso dal predetto capitolato) e considerata, in ogni caso, l'insussistenza o quantomeno la mancata dimostrazione (sia in sede di gara che in giudizio) dell'invocata equivalenza della soluzione tecnica proposta (che, oltre a costituire un'alternativa più che una miglioria delle caratteristiche minime del prodotto, esporrebbe le Aziende sanitarie al rischio di malfunzionamenti e problemi di connessione dei nuovi notebook con le più datate apparecchiature multimarca in uso presso le stesse, prevalentemente dotate di porte USB di tipo A).

5. Dopo la concessione del decreto monocratico di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare collegiale, in considerazione del fatto che la stazione appaltante, in data 06.09.2024, ha comunicato di sospendere la procedura di gara sino alla definizione del presente ricorso.

6. In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie ed ulteriore documentazione a sostegno delle rispettive posizioni. In particolare, il RTI ricorrente ha insistito per l'ammissione di una verificazione o di una CTU per verificare l'equivalenza delle caratteristiche dei PC portatili offerti rispetto a quelle minime richieste dal capitolato speciale di appalto. In merito a tale richiesta, SCR non ha proposto specifiche opposizioni, richiedendo tuttavia che, in ipotesi ammissione del mezzo istruttorio, l'indagine sia estesa alla compatibilità e connettività di tali PC portatili (e dell'adattatore del relativo mouse) con il parco apparecchiature presenti presso le Aziende sanitarie interessate.

7. All'udienza del 09.01.2025 le parti hanno discusso e la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente, ritenendo il Collegio che dagli atti e dai documenti versati in giudizio emergano elementi sufficienti ad inquadrare la controversia sotto il profilo tecnico ed a trarne le conseguenze sotto il profilo giuridico relativamente alla legittimità o meno dell'impugnato provvedimento di esclusione.

9. Nel merito, le censure articolate nel ricorso, che possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

10. Deve intanto rammentarsi che l'amministrazione, nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico primario, gode di un'ampia discrezionalità nella selezione dell'oggetto dell'appalto e delle sue

caratteristiche tecniche, in modo tale da acquisire, pur in un contesto concorrenziale, i beni e i servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico specifico, secondo scelte che non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo che si palesino manifestamente irrazionali, arbitrarie, illogiche e contraddittorie o lesive dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07/03/2024, n. 2229; Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2020, n. 7138; Cons. Stato, III, n. 1076 del 12 febbraio 2020).

La stessa ampia discrezionalità (con i medesimi stringenti limiti al sindacato del giudice amministrativo) è riconosciuta all'amministrazione anche nella selezione delle caratteristiche tecniche che assurgono a requisiti minimi ed indefettibili dell'offerta ed in assenza delle quali non potrà che essere disposta, anche qualora manchi un'espressa comminatoria in tal senso nella *lex specialis* di gara, l'esclusione dell'operatore economico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07/01/2025, n. 82; Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203).

La qualificazione di una caratteristica tecnica come requisito minimo può ricavarsi da un'espressa indicazione in tale senso contenuta *lex specialis* di gara oppure essere desunta dalla descrizione che quest'ultima ne ha fatto e che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7102).

11. Ebbene, nel caso di specie, il capitolato speciale di appalto individua espressamente, tra le "*caratteristiche minime*" dei notebook da offrire a noleggio, che gli stessi siano dotati di tre porte USB di cui due di tipo A (almeno 3.2) ed una di tipo C (cfr. par. 4.2, tabella a pag. 8, del doc. 3 parte ricorrente). A sua volta, l'art. 16 del disciplinare di gara (invocato da parte ricorrente sotto il diverso profilo dell'applicabilità del principio di equivalenza, su cui v. *infra*) stabilisce che "*L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza*" (cfr. pag. 23 del doc. 2 parte ricorrente).

Non v'è dubbio, quindi, che la presenza sui notebook di tre porte USB di cui due di tipo A (almeno 3.2) ed una di tipo C sia stata considerata una caratteristica minima ed indefettibile dalla *lex specialis* di gara, con una scelta discrezionale che l'RTI ricorrente non ha contestato con il presente ricorso (tantomeno sotto il profilo di una sua manifesta irragionevolezza ed illogicità) e che, comunque, risulta coerente con l'esigenza (esplicitata da SCR nell'impugnato provvedimento di esclusione e confermata nelle sue difese processuali) di garantire la più ampia e sicura interconnessione tra i nuovi notebook e le più datate apparecchiature in uso presso le Aziende sanitarie, dotate prevalentemente di porte USB di tipo A (costituendo quelle di tipo C, come ammesso dallo stesso ricorrente, un'innovazione più recentemente introdotta sul mercato).

Il notebook offerto dal RTI Zucchetti è, dunque, strutturalmente diverso da tale caratteristica minima, essendo pacifico ed incontestato che lo stesso presenta una sola porta USB di tipo A 3.2 e due porte USB di tipo C, con conseguente inversione del rapporto numerico tra tipologie di porte USB previsto dal capitolato speciale di appalto.

Non convince, invece, la tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui, nel richiedere due porte di tipo A "almeno" 3.2, il predetto capitolato avrebbe ammesso standard superiori al 3.2, con ciò consentendo la loro sostituzione con le porte di tipo C che sarebbero le sole che integrerebbero tali standard superiori (4/Thunderbolt 4), non presenti invece sulle porte tradizionali di tipo A (il cui standard massimo sarebbe, appunto, il 3.2).

Il capitolato distingue, infatti, chiaramente tra porte di tipo A e porte di tipo C, chiedendone due del primo tipo ed una del secondo tipo e riferendo lo standard 3.2 alle sole porte di tipo A e non a quelle di tipo C. Cosicché, nel richiedere lo standard "almeno" 3.2 per le porte di tipo A, il capitolato ha inteso escludere standard inferiori (3.1, 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0) presenti solo su questo tipo di porta (cfr. chiarimenti RTI Zucchetti dell'11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente), ammettendo, tuttavia, standard superiori (se esistenti) ma

sempre con esclusivo riferimento a tale tipo di porta. D'altra parte, il riferimento ad "almeno" lo standard 3.2. non avrebbe nemmeno senso rispetto alle porte di tipo C, non esistendo per tale tipologia di porta (come si evince sempre dai richiamati chiarimenti RTI Zucchetti dell'11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente).

12. Né tale difformità strutturale del notebook offerto rispetto alle caratteristiche minime indicate dal capitolato speciale di appalto può essere superata facendo riferimento al fatto che l'offerta di un numero maggiore di porte USB di tipo C rispetto a quelle di tipo A costituirebbe una proposta migliorativa perché le prime sarebbero più moderne, evolute e performanti delle seconde, con conseguente migliore soddisfazione dell'interesse delle Aziende sanitarie destinatarie dei prodotti oggetto dell'appalto.

Le proposte migliorative ammissibili in sede di offerta tecnica sono, infatti, solo quelle che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del bene posto a base di gara, investono singoli aspetti tecnici dello stesso, lasciati aperti nella *lex specialis* a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che lo rendono meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali già definiti da quest'ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09/07/2024, n. 6092; Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2023, n. 4867).

L'offerta di due porte anziché di una porta USB di tipo C non può, pertanto, essere considerata una proposta migliorativa perché la porta di tipo C aggiuntiva è andata a sostituire una delle due porte USB di tipo A che il capitolato speciale d'appalto richiedeva, invece, come caratteristica minima ed essenziale, cosicché il notebook offerto, sotto lo specifico profilo oggetto di considerazione, non costituisce una soluzione migliore, ma piuttosto una variazione del bene sia sotto il profilo strutturale (perché non integra il numero minimo richiesto di porte USB di tipo A) sia sotto il profilo funzionale (perché, di per sé, non consente la connessione contemporanea a due periferiche che siano dotate di cavi USB di tipo A).

13. Resta, dunque, da esaminare l'invocata applicabilità al caso di specie del principio di equivalenza e, in particolare, se l'offerta tecnica dell'RTI ricorrente possa comunque ritenersi, come asserito da quest'ultimo e contrariamente a quanto sostenuto dalla stazione appaltante nel provvedimento di esclusione, equivalente a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto in ragione del fatto che una delle due porte USB di tipo C sarebbe trasformabile in una porta di tipo A utilizzando l'adattatore presente nella scatola del mouse fornito assieme al notebook.

14. A tale riguardo, deve premettersi come il principio di equivalenza (ricavabile dall'Allegato II.5 del D. Lgs. 36/2023, riproduttivo del previgente art. 68 del D. Lgs. 150/2016) è finalizzato a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019), senza tuttavia poter essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, finendo per costituire un *aliud pro alio* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08/05/2023, n. 4624).

In ragione di ciò, si è evidenziato in giurisprudenza come il principio di equivalenza possa trovare applicazione, a rigore, solo con riferimento a quelle specifiche tecniche non qualificate come requisiti minimi obbligatori (cfr. Cons. St., sez. III, 10/02/2022, n. 1006). Di recente, tuttavia, si è fatto strada un approccio di tipo "funzionale" che ha esteso l'applicabilità di tale principio anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. "funzionali", quelli cioè per i quali la *lex specialis* di gara (a differenza dei requisiti minimi obbligatori c.d. "strutturali") esplicita le finalità ed i bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09/05/2024, n. 4155; Cons. Stato, Sez. III, 06/09/2023, n. 8189).

Nel caso di specie, tuttavia, non si rinviene né nel capitolato speciale di appalto né in nessuna altra parte della documentazione di gara (come conferma lo stesso RTI ricorrente a pag. 7, par. 15, del proprio ricorso) l'esplicitazione della specifica esigenza dell'amministrazione che la caratteristica minima relativa alle porte USB dei notebook (due di tipo A ed una di tipo C) dovrebbe andare a soddisfare. È, infatti, solo nell'impugnato provvedimento di esclusione che la stazione appaltante, solo al fine di confermare l'inderogabilità della predetta caratteristica minima, evidenzia come la stessa esprimerebbe "*la volontà dell'Amministrazione di acquisire un prodotto in possesso della specifica caratteristica in modo da poter gestire l'attuale parco periferiche, dotate di USB type A, presente presso le Aziende sanitarie coinvolte*" (doc. 1 ricorrente)

Ciò significa che, nella *lex specialis* di gara, il requisito minimo delle predette porte USB è indicato in senso strutturale e non funzionale, il che, già di per sé, porta ad escludere che rispetto alle stesse possa essere invocato il principio di equivalenza.

Sotto il profilo strettamente strutturale, infatti, anche la soluzione proposta in sede di chiarimenti e insistita col presente ricorso (utilizzo dell'adattatore del mouse per trasformare una delle porte USB di tipo C in una porta di tipo A) non è conforme a quanto inderogabilmente richiesto dalla *lex specialis*, comportando l'utilizzo di un componente esterno aggiuntivo (l'adattatore) non previsto né ammesso dal capitolato speciale di appalto (che richiede, invece, che le porte della specifica tipologia prescritta siano integrate nello stesso PC portatile) e fonte di un maggior ingombro dei notebook offerti, la cui conformazione assume di per sé caratteristiche di maneggevolezza e di agevole portabilità che risulterebbero in parte alterate dall'aggiunta del componente esterno.

15. Peraltro, a ben vedere, l'offerta tecnica presentata dal RTI ricorrente (doc. 14 SCR) non fa espresso riferimento all'utilizzabilità di un tale adattatore ai fini della convertibilità della tipologia delle porte USB del notebook offerto

(limitandosi a riportare le caratteristiche delle porte integrate in quest'ultimo: "*2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)con PD di ricarica, 1x Type-A USB3.2 Gen2*"), né indica espressamente la fornitura dell'adattatore, nemmeno assieme al mouse nella cui scatola, secondo quanto riferito in sede di chiarimenti e nel presente giudizio, dovrebbe essere presente (rispetto al mouse, infatti, indica soltanto: "*Scroll Mouse Ottico USB MSI*"). Cosicché il chiarimento fornito dal RTI Zucchetti, laddove riferisce la presenza dell'adattatore nella scatola del mouse e la sua utilizzabilità ai fini della conversione delle porte USB integrate nel notebook, parrebbe trascendere in un'inammissibile variazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2024, n. 9254).

16. Ad ogni modo, anche a non voler dubitare dell'originaria inclusione dell'adattatore nell'offerta e pur volendo considerare la presenza di almeno 2 porte USB di tipo A (oltre a quella di tipo C) quale requisito minimo funzionale e non solo strutturale del prodotto richiesto (anche attraverso la valorizzazione del richiamo al principio dell'equivalenza effettuato dal sopra citato art. 16 del disciplinare di gara), non potrebbe comunque dirsi provata l'equivalenza della soluzione offerta dal RTI ricorrente, né essere giudicata palesemente irragionevole ed arbitraria la valutazione della stazione appaltante circa l'insussistenza di una tale equivalenza.

L'onere della prova dell'equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara grava, infatti, non sulla stazione appaltante ma sull'interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9405), il quale già in sede di offerta è tenuto ad offrire tutti gli elementi e la documentazione idonea a dimostrarne la sussistenza (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 27/09/2023, n. 772), non potendo limitarsi ad affermare genericamente che il proprio prodotto sia equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante (cfr. T.A.R. Catania, Sez. II, 10/04/2024, n. 1349). Al contempo, le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto sono espressioni di ampia discrezionalità e di conseguenza le relative censure, che investono il merito di tali valutazioni, sono sottratte al

sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019).

Ciò posto, nel caso in esame, il RTI ricorrente non ha indicato, né nella propria offerta né in sede di chiarimenti forniti alla stazione appaltante, specifici elementi dimostranti la pretesa equivalenza della porta USB di tipo C "trasformata" a mezzo di un adattatore (asseritamente universale) in una porta di tipo A ad una porta USB originaria di tipo A perché così già integrata nel PC.

Né tale difetto di prova è stato sopperito nel corso del presente giudizio, nel quale il RTI ricorrente ha prodotto delle FAQ tratte dal sito di Lenovo (doc. 12) che, tuttavia, affermano la generica possibilità di connettere le porte USB di tipo C ad apparecchiature dotate di cavi con uscita USB di tipo A utilizzando degli adattatori (senza espressamente escludere, tuttavia, possibili problematiche di connessione o funzionamento e, comunque, senza uno specifico riferimento alle tipologia di apparecchiature multimarca in uso presso le aziende sanitarie interessate dall'appalto), nonché due dichiarazioni provenienti da altrettanti produttori di stampanti che attesterebbero la compatibilità di tale soluzione con i loro prodotti (Lexmark e Toschiba: cfr. documenti 10 e 11), che, però, costituiscono solo una limitata parte del parco apparecchiature in uso presso le aziende sanitarie interessate (cfr. elenco apparecchiature allegato al capitolato speciale di appalto, doc. 5 SCR, dove si fa riferimento a molti altri produttori).

Non risulta, pertanto, manifestamente irragionevole, sproporzionato o frutto di un palese travisamento dei fatti, il giudizio espresso dalla stazione appaltante in ordine alla non equivalenza della soluzione offerta, essendo verosimili le potenziali problematiche indicate nel provvedimento di esclusione derivanti dall'utilizzo di un adattatore per la conversione della porta USB di tipo C in una di tipo A (adattatore non supportato o incompatibile con la periferica da collegare, problemi di connessione, errata alimentazione

dei cavi, riduzione delle prestazioni della periferica, problematiche di tipo software su apparecchi di memorizzazione di massa, danneggiamento della periferica stessa, per la quale i costruttori raccomanderebbero l'utilizzo dei relativi cavi di connessione declinando ogni responsabilità per i danni provocati dall'utilizzo di cavi, prolunghe o adattatori non ufficialmente testati), che, peraltro, la stazione appaltante ha avvalorato in corso di causa facendo riferimento a plurime segnalazioni di tali problematiche e malfunzionamenti presenti sul *web* (pagg. 13-16 memoria depositata il 09.09.2024), nonché riportando dichiarazioni di produttori ed operatori pubblicate sui rispettivi siti *web* ufficiali che confermano possibili problemi di connessione e compatibilità delle apparecchiature derivanti dall'utilizzo di adattatori (pag. 10 memoria depositata il 24.12.2024). A ciò si aggiunga il fatto che l'adattatore (senza il quale non potrebbe comunque garantirsi la presenza di almeno due porte USB di tipo A sul PC portatile, come richiesto dal capitolato speciale di appalto) costituisce un elemento fisico esterno al notebook che, in sé considerato, è esposto al rischio di usura, danneggiamento, smarrimento o dimenticanza da parte del personale sanitario che lo ha in uso, con conseguente aumento delle probabilità di malfunzionamenti o di problemi di connessione legati al suo utilizzo rispetto alla soluzione integrata prescelta dalla stazione appaltante (cioè le due porte USB di tipo A già presenti sui notebook in noleggio).

Né rileva, in senso contrario, che l'aggiudicatario del servizio sarebbe comunque contrattualmente onerato di assicurare il funzionamento dei beni offerti risolvendo pertanto anche le ipotetiche problematiche di connessione con le altre apparecchiature, perché ciò attiene alla fase esecutiva del contratto e non al giudizio sulla equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello richiesto dall'amministrazione, la quale, peraltro, ha un evidente interesse ad evitare *ab origine* soluzioni tecniche alternative che potrebbero portare all'emersione di maggiori problematicità in fase esecutiva del contratto, a prescindere dagli obblighi e dalle responsabilità in capo all'aggiudicatario.

17. Ne discende, in definitiva, la complessiva infondatezza delle censure dedotte con il ricorso.

18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Martina Arduino, Referendario

Alessandro Fardello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Fardello

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO